

Contratto per la fornitura di Servizi di supporto per l'assistenza ai degenti mediante operatori con formazione ed esperienza di soccorritore e qualifica di Operatore Socio Sanitario (OSS)

L'ARNAS Civico Di Cristina e Benfratelli, con sede in Palermo, Piazza Nicola Leotta n. 4 cod. fiscale n. 05841770828 (d'ora innanzi anche Committente), in persona del Direttore Generale Dott. Giovanni Migliore, nato a _____ () il _____ e domiciliato, ai fini del presente atto presso la sede legale dell'Azienda,

e

La Società Consortile Sicilia Emergenza-Urgenza Sanitaria - SEUS S.C.p.A. (d'ora innanzi "SEUS" o "Società"), in persona del Presidente Dott. Gaetano Montalbano nato a _____, e domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede legale della Società sita in Via Villagrazia, 46 - 90124 Palermo, cod. fiscale n. 05871320825

Premesso che

- la SEUS è una società consortile, interamente pubblica, statutariamente costituita tra la Regione e le Aziende del Servizio Sanitario Regionale al fine di organizzare e gestire il servizio di trasporto per l'emergenza-urgenza 118 per l'intero territorio regionale nonché tutti i servizi inerenti l'emergenza-urgenza. La società può assumere altresì lo svolgimento delle attività secondarie secondo l'art.5 dello Statuto Sociale.
- l'Azienda è azionista della società consortile SEUS e nell'ambito dei rapporti societari esistenti ha manifestato interesse ad avvalersi della collaborazione della Società per l'erogazione del servizio di supporto per l'assistenza ai degenti mediante operatori con formazione ed esperienza di soccorritore e qualifica di Operatore Socio Sanitario (OSS), (individuato tra quelli di cui all'art. 3 dell' Accordo Quadro Servizi Secondari SEUS) e delle correlate attività accessorie, da erogare presso l'Azienda.
- In ragione dei collegamenti societari esistenti, la Società ha un proprio qualificato interesse organizzativo e produttivo ad inviare le proprie risorse umane in servizio operativo presso l'Azienda Sanitaria socia affinché vengano inserite nelle attività indicate nel presente Contratto di Servizio.
- la Giunta della Regione Siciliana con Delibera n. 267 del 23/7/2013, ha istituito un Tavolo Tecnico per definire un Accordo Quadro che "disciplini le modalità di reimpiego del personale in esubero ove vengano indicati l'individuazione e la standardizzazione delle tipologie dei servizi cosiddetti secondari, ... la durata almeno triennale delle convenzioni-contratti di servizio, nonché i rapporti giuridici ed economici tra Aziende sanitarie e SEUS S.c.p.A....."

che in ossequio alla predetta Delibera di Giunta, in data 18/04/2014 è stato sottoscritto, da SEUS, dagli Assessorati della Salute e dell'Economia e dalla Aziende Socie della SEUS, un Accordo Quadro che definisce i requisiti che devono possedere i singoli Contratti di Servizio volti a normare i rapporti tra la SEUS S.C.p.A. e le Aziende Socie.

che la SEUS S.C.p.A. ha provveduto a disciplinare i servizi di cui al presente contratto, attraverso apposita modifica statutaria del 18.03.2014 di cui al rep. 20714 raccolta 8424.

Tutto quanto premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Durata e Oggetto del Contratto

Il presente contratto ha durata triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione (art. 5 Accordo Quadro Servizi Secondari SEUS).

In tale periodo di tempo la Società erogherà il servizio di supporto per l'assistenza ai degenti mediante operatori con formazione ed esperienza di soccorritore e qualifica di Operatore Socio Sanitario (OSS) (*individuato tra quelli di cui all'art. 3 dell' Accordo Quadro Servizi Secondari SEUS*) presso le strutture dell'azienda che saranno oggetto di specifica corrispondenza tra le parti, mediante l'organizzazione di n. 94 operatori con la qualifica di Operatore Socio Sanitario, per un monte ore annuo non inferiore a 140.436 ore/lavoro, che le parti ritengono necessarie per la corretta erogazione del servizio pattuito. Il contenuto del servizio e le modalità di erogazione potranno essere ulteriormente specificati mediante formali accordi tra le parti.

Art. 2

Titolarità del rapporto di lavoro

La SEUS, cui rimane esclusivamente ed interamente imputabile il coordinamento e la titolarità del rapporto di lavoro intercorrente con il personale che sarà dedicato all'erogazione del servizio in oggetto (art. 6 Accordo Quadro Servizi Secondari SEUS) si impegna altresì a garantire la copertura assicurativa relativa agli infortuni sul lavoro dei propri operatori e ai rischi contro terzi nell'ambito delle competenze agli stessi assegnate.

Art. 3

Corrispettivo

Per il servizio pattuito le parti convengono un corrispettivo annuo di euro 2.303.150,40 (calcolato così come previsto dall'Accordo Quadro per i Servizi secondari SEUS), che verrà corrisposto alla Società in quote trimestrali. L'Azienda Committente provvederà alla

liquidazione e pagamento delle fatture, entro 90 giorni dall'emissione, previa verifica dell'attività svolta, da accertare con le modalità previste dalla stessa per il proprio personale dipendente e comunque l'Azienda, per quanto di propria competenza, svolgerà ogni attività di controllo e verifica ritenuta opportuna, anche attraverso visite ed ispezioni secondo modalità tali da non pregiudicare l'erogazione del servizio.

Art. 4

Organizzazione del servizio

La Società si atterrà ai principi di efficienza, economicità e trasparenza dettati dalle norme vigenti in materia e si obbliga a strutturarsi e ad operare secondo il modello organizzativo più idoneo per l'espletamento dei servizi ad essa affidati. La Società provvederà ad organizzare tutti gli elementi necessari all'erogazione del servizio avuto riguardo ai lavoratori, ai turni di lavoro, alle ferie, ai permessi e a qualsiasi altro istituto previsto dal CCNL di riferimento, garantendo ai lavoratori il rispetto delle posizioni contrattuali individuate, in modo che siano chiamati a svolgere esclusivamente i compiti di propria pertinenza relativi alle mansioni richieste. Sarà pertanto fornito al personale operante, apposito vademecum-mansionario, relativo alla tipologia di prestazione da erogarsi, garantendo inoltre le condizioni di sicurezza e salubrità del lavoratore nell'ambito dei luoghi ove effettuata la prestazione. La Società dovrà garantire il corretto espletamento delle attività assegnate organizzando le risorse in stretta sinergia con il Committente al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati. Il personale fornito per l'erogazione del servizio di che trattasi, possiede l'idoneità specifica alla mansione da espletare, senza limitazione alla stessa. Per un più efficace coordinamento del servizio con le esigenze dell'Azienda verrà nominato un referente per l'esecuzione del presente contratto.

Art. 5

Controlli

La Società dovrà effettuare specifici controlli interni al fine di consentire la verifica di ciascun processo del servizio per assicurare che lo stesso effettivamente soddisfi il Committente socio.

Il Committente e la Società SEUS, effettuano i controlli sui servizi resi presso qualunque sede di erogazione, al fine di verificare il regolare e puntuale svolgimento degli stessi.

In occasione dei controlli di cui sopra, il Committente potrà acquisire tutti i dati e le informazioni ritenute utili per accertare il pieno rispetto delle condizioni previste nel presente contratto durante il periodo di vigenza dello stesso e qualora si riscontrassero eventuali inadempimenti, ha l'obbligo di comunicazione alla controparte.

La Società presterà ai rappresentanti del Committente massima collaborazione per un efficace espletamento della loro attività di controllo.

Le parti verificano l'utilizzazione del personale in servizio, ponendo in essere qualsivoglia

procedura di controllo al fine di evitare che lo stesso possa essere utilizzato in mansioni diverse da quelle previste nell'inquadramento posseduto.

Art. 6

Obbligo di riservatezza

La Società si impegna a non divulgare le notizie ed i dati venuti a conoscenza del personale della Società o di chiunque collabori alla sua attività, in relazione all'esecuzione dell'incarico di cui al presente Accordo.

Art. 7

Trattamento dati personali ex D. Lgs 196/2003

Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 resta tra le parti inteso che per tutti i dati personali trattati nell'ambito dei servizi e delle attività, in genere, svolte dalla Società per conto delle Aziende Socie committenti, titolare del trattamento restano la Regione e le Aziende Socie e che alla Società è attribuita la nomina di responsabile esterno del trattamento.

Art. 8

Risoluzione del Contratto

Ciascuna parte potrà, in qualsiasi momento, ed a suo insindacabile giudizio, risolvere il rapporto contrattuale di cui al presente atto, con comunicazione scritta da inviare a mezzo raccomandata a.r., nel rispetto di un preavviso di 180 giorni, che sarà comunicato all'Assessorato regionale della Salute, Dipartimento Pianificazione Strategica, che ne valuterà le motivazioni del recesso (art. 5 dell'Accordo Quadro Servizi Secondari SEUS). Qualora le parti consensualmente decidano di risolvere il contratto, la risoluzione ha efficacia ex nunc e la decorrenza degli effetti risolutivi, inizia dal momento in cui la volontà delle parti è manifestata.

Art. 9

Disposizioni transitorie e finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, le parti fanno espresso riferimento alle norme del Codice civile e alle norme di contabilità generale dello Stato.

Art. 10
Foro Competente

Per eventuali controversie legali che dovessero sorgere in dipendenza del servizio sarà competente il Foro di Palermo.

Il presente Contratto viene letto, condiviso e sottoscritto.

Palermo li,

ARNAS Civico Di Cristina e Benfratelli
Il Direttore Generale
Dott. Giovanni Migliore

SEUS S.C.p.A.
Il Presidente
Dott. Gaetano Montalbano
gaet - Montalbano